

## **BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE ORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2017**

indetto ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale Toscana 20.12.1996 n. 96 e s.m.i. e del Titolo I del "Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di mobilità ex art. 3 comma 1 della L.R. 96/96 e s.m.i." approvato con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 29/07/2017.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

In attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 29/07/2017 e della determinazione n.169 del 25/10/2017

### **RENDE NOTO**

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando (25/10/2017) e secondo le scadenze sottomenzionate, è indetto il bando di concorso generale finalizzato alla formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Filattiera.

### **ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO**

**A)** A norma dell'Allegato A della L.R. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni, la partecipazione al presente concorso è subordinata al possesso da parte dei componenti dell'intero nucleo familiare dei seguenti requisiti, fatta eccezione per quanto disposto alle seguenti lettere b) e b-bis) che si riferiscono al solo soggetto richiedente:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 40 D.Lgs. n. 286/1998 e art. 29 comma 3-ter D.Lgs. n. 251/2007).

b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale della Regione Toscana da almeno cinque anni continuativi nel periodo immediatamente precedente alla data di pubblicazione del bando di concorso.

b-bis) residenza anagrafica nel Comune di Filattiera o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Filattiera se residente in altro Comune.

c) situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), da cui risulti un valore ISEE non superiore alla soglia di euro 16.500,00.

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero.

I cittadini di Paesi aderenti all'Unione Europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno produrre, sia al momento della presentazione della domanda che in sede di verifica dei requisiti, la dichiarazione dell'Autorità del Paese di origine, oppure del Consolato o Ambasciata del Paese di origine, in

lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono immobili ad uso abitativo ubicati nel loro Paese ai sensi del presente punto d) art. 1.

Sono esentati dal richiedere al proprio Paese di origine la certificazione di impossidenza di immobili ad uso abitativo, i cittadini di altro Stato che hanno un permesso di soggiorno per asilo politico, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari. Tali nuclei sono tenuti solo ad autocertificare nella domanda di partecipazione al bando di concorso quanto richiesto dal presente punto.

I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, possono partecipare al bando di concorso. Nelle suddette ipotesi il Comune di Filattiera procede all'assegnazione dell'alloggio sulla base della documentata indisponibilità della proprietà. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione per successione o donazione.

e) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

g) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di E.R.P. per i casi previsti all'articolo 35, comma 2, lettere b), c), d) ed e) della L.R. 96/1996 e s.m.i., salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

h) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di E.R.P. senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate, secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

**B)** La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare, che deve essere in possesso dei suddetti requisiti.

Ai sensi dell'art. 5-bis della L.R. 96/1996 e s.m.i., il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a) i coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- b) i figli anagraficamente conviventi;
- c) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- d) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono, altresì, presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione; al momento dell'assegnazione dell'alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.

Nel caso dei soggetti di cui alle suddette lettere a) (i componenti di coppie di futura formazione) e b) (due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne), si fa riferimento, ai fini

della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza del soggetto richiedente (nota della Regione Toscana del 16/01/2017 prot. n. 2591).

**C)** I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti da parte dell'intero nucleo familiare richiedente alla data di pubblicazione del bando nonché al momento della assegnazione dell'alloggio, fatta eccezione dei requisiti di cui all'art. 1 A) lettere b) e b-bis) che si riferiscono al solo soggetto richiedente, e devono permanere per tutta la durata del rapporto locativo.

## **ART. 2 AUTOCERTIFICAZIONE**

Il richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti previsti all'art. 1 lett. A) del presente bando e delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi. Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini del presente bando sono da autocertificare tramite la compilazione del modulo di domanda predisposto dal Comune di Filattiera. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere o di documentazioni false, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000 e art. 33 della L.R. n. 96/1996 e s.m.i.).

## **ART. 3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

**A)** Documentazione indispensabile per tutti i richiedenti, da allegare alla domanda indistintamente:

a) copia documento di identità in corso di validità per i cittadini italiani e comunitari;

b) per i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) oppure permesso di soggiorno almeno biennale (minimo 24 mesi) unitamente alla certificazione dello svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, oppure permesso di soggiorno per asilo politico, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari;

c) certificazione I.S.E./I.S.E.E. predisposta secondo la normativa vigente, in corso di validità e priva di omissioni/difficoltà - D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 - o indicazione del codice del protocollo dell'attestazione ISEE;

d) per i cittadini dei Paesi aderenti all'Unione Europea (con esclusione dell'Italia) e per i cittadini extracomunitari: dichiarazione dell'Autorità del Paese di origine, oppure del Consolato o Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese ai sensi dell'art. 1 punto d) del presente bando di concorso. La dichiarazione prescritta sarà ritenuta valida esclusivamente se rilasciata entro e non oltre i sei (6) mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando di concorso, salvo che non sia prevista dal Paese di origine una scadenza diversa che in tal caso dovrà essere indicata nella dichiarazione stessa.

Sono esentati dal richiedere al proprio Paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parti, i cittadini di altro Stato che hanno un permesso di soggiorno per asilo politico, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari. Tali nuclei sono tenuti solo ad autocertificare quanto richiesto nella domanda di partecipazione al presente bando.

**B)** Eventuale documentazione da allegare alla domanda per ottenere il riconoscimento dei punteggi previsti dall'Allegato B della L.R. n. 96/1996 e s.m.i.:

1) certificazione dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare da cui risulti un reddito:

- annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS;
- fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona 6524,57 per l'anno 2016).

2) certificato da parte dell'autorità competente attestante l'invalidità ai sensi della normativa vigente in misura pari o superiore a 2/3 dei componenti del nucleo familiare che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

3) certificato da parte dell'autorità competente attestante l'invalidità ai sensi della normativa vigente dei componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età o che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

4) certificato da parte dell'autorità competente attestante, per i componenti del nucleo familiare, l'invalidità al 100% con necessità di assistenza continua e/o la condizione di handicap in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

5) documentazione attestante lo svolgimento della propria attività lavorativa nell'ambito territoriale del Comune di Filattiera nel caso in cui il richiedente si trovi in condizione di pendolarità per distanza superiore a km 70 tra il luogo di lavoro (Filattiera) e il luogo di residenza in altro Comune.

6) certificato della competente autorità attestante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione, avente caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione.

La situazione di grave disagio abitativo di cui al suddetto punto 6) deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando e non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui ai successivi punti 7), 8), 9), 10) e 11) del presente articolo 3 B).

7) certificato da parte dell'autorità competente attestante l'esistenza nell'alloggio di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione.

8) atto amministrativo dell'Ente concedente attestante che l'alloggio o altra struttura abitativa regolarmente occupata è stato assegnato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici.

9) atto amministrativo dell'Ente concedente attestante che l'alloggio privato regolarmente occupato è stato procurato dai servizi di assistenza del Comune, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso.

La situazione di grave disagio abitativo di cui ai suddetti punti 8) e 9) non sono cumulabili con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui ai punti 6), 7), 10) e 11) del presente articolo 3 B).

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti 7), 8) e 9) devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.

10) contratto di locazione registrato e relative ricevute di pagamento del canone da cui risulti che il richiedente abiti in un alloggio il cui canone, al netto degli oneri accessori e riferito all'anno 2016, sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento (valore ISEE) e risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo.

11) provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni due.

#### **ART. 4 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI**

**A) Istruttoria delle domande.**

Il Comune di Filattiera procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della L.R. 96/1996 e s.m.i.

Il Comune di Filattiera, qualora riscontri che la situazione economica dichiarata, ai sensi dell'Allegato A, paragrafo 2, lettera c) della L.R. 96/1996 e s.m.i., sia inferiore a quella fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, può effettuare, anche sulla base delle informazioni fornite dai competenti Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti.

Il Comune di Filattiera, in collaborazione con la Guardia di Finanza e i competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni presentate.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora da accertamenti successivi alla formulazione della graduatoria emerga che il richiedente non era in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari e abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, il Comune di Filattiera provvede all'esclusione del richiedente dalla graduatoria ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati.

Qualora da accertamenti successivi al provvedimento di assegnazione dell'alloggio di E.R.P., emerga che l'assegnazione stessa sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti o sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, il Comune di Filattiera adotta il relativo provvedimento di annullamento (art. 75 del DPR 445/2000 e art. 33 della L.R. n. 96/1996 e s.m.i.).

**B) Formazione della graduatoria generale e speciale.**

### **1) Graduatoria generale**

Il Comune procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Il Comune diffonde la medesima pubblicandola nel proprio Albo Pretorio e nel sito internet istituzionale all'indirizzo [www.comune.filattiera.ms.it](http://www.comune.filattiera.ms.it), nonché dandone notizia per mezzo dei quotidiani locali.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare opposizione al Comune di Filattiera..

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il responsabile del procedimento inoltra la medesima alla Commissione di cui all'art. 7 del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/07/2017, unitamente alle opposizioni presentate corredate dalle relative domande.

Entro 60 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente della situazione economica rilevata ai sensi dell'Allegato A, paragrafo 2, lettera c) della L.R. 96/1996 e s.m.i. (**criterio di priorità**). La Commissione effettuerà il sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio e abbiano la stessa situazione economica riferita al valore ISEE e infine al valore ISE.

La Commissione, dopo aver valutato i ricorsi presentati, formula la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/1990, il Comune di Filattiera non invierà comunicazioni personali ai partecipanti al bando di concorso circa la loro collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva.

## **2) Graduatoria speciale**

I nuclei familiari di cui all'Allegato B della L.R. 96/1996 e individuati nei punti a-2, a-3, a-4, a-4-bis e a-4-ter, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale, saranno collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale:

- a-2: nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4-bis o a-4-ter;

- a-3: nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare.

In entrambi i casi nessuno dei due componenti la coppia non deve aver compiuto il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando;

- a-4: nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%;

- a-4-bis: nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative;

- a-4-ter: nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

A favore dei suddetti nuclei familiari il Comune di Filattiera si riserva di poter destinare un'aliquota massima del 40% degli alloggi di e.r.p. da assegnare di superficie pari e non superiore a due vani (art. 13 comma 11 della L.R. n. 96/1996 e s.m.i.).

## **3) Validità della graduatoria.**

La graduatoria definitiva, conseguente all'emanazione del bando, ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Filattiera e conserverà la sua efficacia fino al successivo aggiornamento. Con l'approvazione della graduatoria definitiva e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio cesserà l'efficacia della precedente graduatoria definitiva pubblicata il 19/02/2010.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva e tenuto conto del numero di componenti del nucleo familiare. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non verrà aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della L.R. 96/1996 e s.m.i. e dall'art. 12 del Regolamento comunale.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da ripristinare ai sensi dell'art. 15 del Regolamento comunale.

#### 4) Punteggi di selezione delle domande.

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi di cui all'Allegato B della L.R. 96/1996 e s.m.i. e del criterio di priorità come definito nel presente articolo (lettera B) punto 1). I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del nucleo familiare del richiedente risultanti dalle dichiarazioni e dalle documentazioni contenute nella domanda di partecipazione.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

##### **a) condizioni sociali-economiche-familiari:**

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS: punti 2. (nota della Regione Toscana del 16/01/2017 prot. n. 2591)

a-1-bis. reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare percepito nell'anno 2015 (come risulta da dichiarazione dei redditi) non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (6.531,07 per l'anno 2015): punti 1. (nota della Regione Toscana del 16/01/2017 prot. n. 2591)

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4-bis o a-4-ter: punti 2.

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare:

- punti 1;
- punti 2 con uno o più figli a carico.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative, come risulta da certificato dell'autorità competente:

- in misura pari o superiore a 2/3 o superiore al 67%: punti 2;
- in misura pari al 100%: punti 3.

a-4-bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative, come risulta da certificato dell'autorità competente: punti 3.

a-4-ter. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, come risulta da certificato dell'autorità competente: punti 4.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4-bis e a-4-ter, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro (Filattiera) e il luogo di residenza (altro Comune) superiore a km 70. Il punteggio si applica solo nel caso in cui il richiedente presti la propria attività lavorativa nell'ambito territoriale del Comune di Filattiera e risieda in altro Comune: punti 1.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: punti 2.

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3;
- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4-bis: punti 4;
- un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4-ter: punti 5;
- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4-bis o a-4-ter: punti 6.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4-bis e a-4-ter.

## **b) condizioni abitative:**

b-1. situazione di grave disagio abitativo, accertata da parte dell'autorità competente, dovuta a:

b-1.1. abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 2.

Ai fini di cui al presente punto b-1.1., l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Il punteggio di cui al presente punto b-1.1. non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b).

Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria sarà trasmessa apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b-1.1. al Segretario comunale ed al Prefetto per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-1.2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche, documentata dalle autorità pubbliche competenti, tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2.

b-1.3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso, regolarmente occupati: punti 3.

Il punteggio di cui al presente punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b).

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2, b-1.3, devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.

b-1.4. abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento (valore ISEE) e risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: punti 3.

b-1.5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra

inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni due: punti 2.

### **c) condizioni di storicità di presenza:**

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Filattiera, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2.

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria del Comune di Filattiera per l'assegnazione degli alloggi di e.r.p., ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio. Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di e.r.p.

## **ART. 5 AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE**

Per l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione vale il disposto dell'art. 12 della L.R. 96/1996 e s.m.i. e dell'art. 12 del Regolamento comunale.

## **ART. 6 CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della L.R. 96/1996 e s.m.i.

## **ART. 7 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base alla graduatoria definitiva e tenuto conto del numero di componenti del nucleo familiare, a norma dell'art. 13 della L.R. 96/1996 e s.m.i. e degli artt. 14 e 15 del Regolamento comunale.

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio proposto soltanto se sussistono giustificati motivi. In caso contrario il Comune di Filattiera procederà all'esclusione dalla graduatoria.

## **ART. 8 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande possono essere presentate entro il 27/12/2017.

## **ART. 9 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere redatta esclusivamente su apposito modulo predisposto dal Comune di Filattiera. Sulla stessa deve essere applicata una marca da bollo da € 16,00 ai sensi della normativa vigente.

I moduli di domanda sono distribuiti dal Comune di Filattiera presso:

- Servizio Segreteria (sede comunale) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30

I moduli di domanda sono inoltre scaricabili dal sito internet istituzionale all'indirizzo: [www.comune.filattiera.ms.it](http://www.comune.filattiera.ms.it).

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso.

La mancanza delle firme o la mancanza di uno dei seguenti allegati determinerà la nullità della domanda e/o l'esclusione dalla graduatoria:

- copia documento di identità valido per i cittadini italiani e per i cittadini comunitari;
- per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) oppure permesso di soggiorno almeno biennale unitamente alla certificazione dello svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo oppure permesso di soggiorno per asilo politico, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari;
- certificazione I.S.E./I.S.E.E. predisposta secondo la normativa vigente, in corso di validità e priva di omissioni/difformità - D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 - o indicazione del codice del protocollo dell'attestazione ISEE;
- per i cittadini dei Paesi aderenti all'Unione Europea (con esclusione dell'Italia) e per i cittadini extracomunitari: dichiarazione dell'Autorità del Paese di origine, oppure del Consolato o Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese ai sensi dell'art. 1 punto d) del presente bando di concorso. Sono esentati dal richiedere tale certificazione al proprio Paese di origine, i cittadini di altro Stato che hanno un permesso di soggiorno per asilo politico, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.

Nel modulo di domanda, il richiedente deve esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

Le domande dovranno pervenire al Comune di Filattiera esclusivamente in una delle modalità di seguito indicate:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Filattiera (MS) nei giorni di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30);
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a: Comune di Filattiera, Via S. Maria n. 7, cap 54023(MS). In questo caso, per il rispetto dei termini di presentazione di cui all'art. 8, farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante al momento della spedizione del plico;
- Inviare tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Filattiera: [comune.filattiera@postacert.toscana.it](mailto:comune.filattiera@postacert.toscana.it), in questo caso la domanda sarà accolta solo se inviata da una casella di posta elettronica certificata e qualora vi sia corrispondenza fra l'autore della domanda e il soggetto identificato con le credenziali PEC, oppure in caso di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale). Per le domande trasmesse via PEC farà fede la data di invio dell'e-mail certificata.

## **ART. 10 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali raccolti con le domande di partecipazione al presente bando di concorso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati secondo finalità istituzionali e adempimenti di legge e di regolamento. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla formulazione delle graduatorie generale e speciale degli aspiranti all'assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Filattiera. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

## **ART. 11 NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni e al "*Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di mobilità ex art. 3 comma 1 della l.r. 96/96 e s.m.i.*" approvato con delibera di Consiglio n. 18 del 29/07/2017

Responsabile del procedimento e del Trattamento dei dati personali è il Segretario Generale. Dott. Luca Lazzarini.